



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/4 DEL 29.7.2005

---

**Oggetto:** Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 8 luglio 2005. “Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali, a favore delle imprese agricole della regione Sardegna danneggiate dalla crisi di mercato del latte ovino 2004.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa che il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell'8 luglio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2005 stabilisce le modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali, a favore delle imprese agricole della regione Sardegna danneggiate dalla crisi di mercato del latte ovino nel 2004.

Il provvedimento, vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1/14 del 18 gennaio 2005 che dichiara la grave crisi di mercato del latte ovino, prevede le misure di cui al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, e attiva, in particolare, gli interventi di cui all'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 22/2005 per le imprese agricole (nella fattispecie ovicaprine) che per effetto della crisi di mercato del latte ovino hanno subito una riduzione del reddito del 30% rispetto al reddito medio del triennio precedente.

Le aree individuate dal decreto ministeriale sono quelle indicate dalla medesima deliberazione della Giunta regionale n. 1/14, ovvero l'intero territorio regionale.

L'art. 1, comma 2, prevede che la Regione debba determinare le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti e che (comma 3) le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla Regione medesima, entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIPAF sulla G.U.

L'Art. 2, infine, stabilisce che alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la regione Sardegna, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/4  
DEL 29.7.2005

d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

In considerazione di quanto esposto in premessa l'Assessore propone di disporre che:

1. Le domande di intervento, da parte delle imprese ovi-caprine, che per effetto della crisi di mercato del latte ovino hanno subito, nel 2004, una riduzione del reddito del 30% rispetto al reddito medio del triennio precedente, devono essere presentate, in conformità allo schema allegato alla presente deliberazione, ai servizi territoriali dell'ERSAT Sardegna entro e non oltre il termine del 31 agosto 2005, così come previsto dal comma 3 dell'art. 1 del Decreto MIPAF 8 luglio 2005.
2. Le modalità di istruttoria e verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1 bis e 1 ter del decreto legge 28 febbraio 2005 n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, nonché la misura degli aiuti concedibili, saranno determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi dopo la ratifica del decreto MIPAF da parte della Commissione Europea e sulla base delle somme assegnate dallo Stato alla Regione Sardegna secondo quanto disposto dall'art. 2 del medesimo decreto MIPAF 8 Luglio 2005.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta

**DELIBERA**

in conformità.

**Il Direttore Generale f.f.**

Ubaldo Serra

**Il Presidente**

Renato Soru